

COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO
(Provincia di Benevento)

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 11 del 28.05.2004

INDICE DEL REGOLAMENTO

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 Oggetto del Regolamento
- ART. 2 Ambito di applicazione
- ART. 3 Organi preposti all'espletamento del servizio
- ART. 4 Provvedimenti di polizia rurale
- ART. 5 Sanzioni

Titolo II - DELLA PROPRIETA'

- ART. 6 Divieto d'ingresso nei fondi altrui
- ART. 7 Sentieri panoramici a scopo turistico
- ART. 8 Altri passaggi per mezzi sportivi e per motivi di svago
- ART. 9 Sciame d'api
- ART. 10 Divieto di scarico
- ART. 11 Divieto di pascolo
- ART. 12 Divieto di raccolta
- ART. 13 Raccolta di funghi
- ART. 14 Animali di terzi sorpresi nei propri fondi
- ART. 15 Cani da guardia
- ART. 16 Esercizio della caccia e della pesca
- ART. 17 Esercizio degli usi civici

Titolo III - TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE

- ART. 18 Gestione di fossi per lo smaltimento di acque superficiali

- ART. 19 Dilavamento dei terreni. Prevenzione ed interventi.
- ART. 20 Modifiche al corso delle acque
- ART. 21 Terreni confinanti con strade pubbliche
- ART. 22 Distanze per fossi e canali
- ART. 23 Irrigazione dei terreni
- ART. 24 Scarico nei fossi
- ART. 25 Gestione delle ripe e delle scarpate
- ART. 26 Recisione di rami protesi
- ART. 27 Canali ed opere consortili
- ART. 28 Pozzi di irrigazione
- ART. 29 Salvaguardia dello stato dei luoghi
- ART. 30 Diramazioni e accessi
- ART. 31 Ripristino dello stato dei luoghi

Titolo IV - ATTIVITA' AGRICOLE

- ART. 32 Limitazioni generali
- ART. 33 Piantamento di alberi e siepi
- ART. 34 Piantamento di alberi d'alto fusto presso i confini
- ART. 35 Taglio di alberi d'alto fusto
- ART. 36 Arature dei terreni
- ART. 37 Spargimento di letame e liquami zootecnici
- ART. 38 Acquisto, detenzione e impiego di presidi sanitari
- ART. 39 Malattie delle piante
- ART. 40 Protezione delle piante
- ART. 41 Uso di esche avvelenate
- ART. 42 Terreni incolti e colture abbandonate
- ART. 43 Trasporto di letame, terra e altri detriti
- ART. 44 Innaffiamento con acque luride
- ART. 45 Malattie del bestiame
- ART. 46 Igiene delle stalle
- ART. 47 Animali morti
- ART. 48 Trasporto di animali in posizioni scomode
- ART. 49 Maltrattamento di animali

Titolo V - TUTELA DELL'AMBIENTE

- ART. 50 Limitazioni generali
- ART. 51 Accensione di fuochi
- ART. 52 Inquinamento delle acque
- ART. 53 Scarico abusivo
- ART. 54 Nidi di uccelli

Titolo VI – COSTRUZIONI E CASE RURALI

- ART. 55 Case e fabbricati rurali
- ART. 56 Igiene dei fabbricati rurali
- ART. 57 Prevenzione antincendio
- ART. 58 Depositi di materiali esplosivi e infiammabili
- ART. 59 Cortili, aie e orti
- ART. 60 Concimaie

Titolo VII – PENALITA'

- ART. 61 Accertamenti delle contravvenzioni
- ART. 62 Rimessa in pristino ed esecuzione d'Ufficio
- ART. 63 Oblazione contestuale
- ART. 64 Oblazione in sede amministrativa
- ART. 65 Risarcimento danni
- ART. 66 Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazione
- ART. 67 Sospensione delle licenze

Titolo VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- ART. 68 Esecutività
- ART. 69 Altri riferimenti normativi

GLI ARTICOLI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto del Regolamento

Le disposizioni del presente regolamento di Polizia Rurale si propongono di assicurare, nell'ambito del territorio comunale, la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune, delle ordinanze sindacali nonché delle disposizioni emanate da tutti gli altri enti competenti a tutelare, conservare e valorizzare i beni e le attività agro - silvo - pastorali e a migliorare le condizioni di vita sociale nell'ambito rurale.

Un particolare rilievo sarà dato a tutte quelle norme o parti di norme che perseguono la ricerca di una possibile compatibilità tra l'esercizio delle attività connesse all'agricoltura e all'allevamento con la tutela attiva dell'ambiente e dell'insediamento abitativo umano.

ART. 2

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica a tutti gli ambiti compresi nel perimetro comunale e che a vario titolo sono interessati da attività che di norma vengono esercitate in campo agricolo - rurale.

Ha validità sia per i residenti sia per tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio comunale.

ART. 3

Organi preposti all'espletamento del servizio

Il servizio di Polizia Rurale fa capo all'Ufficio di Polizia Municipale del Comune. Sono fatte Salve le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, del Corpo Forestale dello Stato, della Polizia Provinciale e dell'Ente Regione.

ART. 4

Provvedimenti di polizia rurale

Il Sindaco, in collaborazione con l'Assessore Delegato, provvede a disporre provvedimenti, nei limiti dei poteri che la legge gli conferisce, nei confronti degli organi preposti al servizio di vigilanza, affinché questi facciano osservare le vigenti normative sulla circolazione strada, d'igiene e di sicurezza pubblica, finalizzate alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni del presente regolamento ed al ripristino dello stato dei luoghi ove necessario.

ART. 5

SANZIONI

Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione dell'art. 7-bis (introdotto con legge 6 gennaio 2003, n.3) del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 che recita come segue:

“Sanzioni amministrative

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1.bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco o dal Presidente della Provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

2. L'organo competente a irrorare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.”

Ad ogni tipo di violazione alle norme regolamentari è applicabile la sanzione amministrativa da euro 25.00 a euro 500.00, con facoltà di pagamento in misura ridotta più favorevole di euro 50,00, pari al doppio del minimo entro 60 gg. dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, come previsto dall'art.16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

TITOLO II – DELLA PROPRIETA'

ART. 6

E' vietato attraversare terreni e campi privati con cavalli, biciclette, veicoli fuoristrada, motocicli da cross e motori in genere senza specifico consenso dei proprietari o conduttori dei fondi.

Art. 9

Sciami di api

Chi ha necessità di recuperare sciame d'api dei propri alveari su fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture, alle piante ed agli allevamenti causati nell'azione di recupero.

Gli sciame scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggarsi soltanto quando il proprietario degli sciame non li abbia inseguiti entro due giorni, o abbia cessato di inseguirli, durante gli stessi due giorni.

ART. 10

Divieto di scarico su fondi altrui

E' vietato il deposito e lo scarico di qualsiasi tipo di materiale sugli altrui fondi, anche comunali, senza l'autorizzazione del proprietario o dell'Amministrazione comunale.

ART. 11

Divieto di pascolo

E' vietato pascolare bestiame in genere sui terreni altrui senza l'autorizzazione del proprietario o del conduttore del fondo.

I proprietari e i conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare le disposizioni di polizia veterinaria e quelle igienico-sanitarie disposte dalle competenti autorità per le tipologie in questione.

Divieto d'ingresso nei fondi altrui

E' proibito entrare o passare abusivamente senza necessità attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti o ripari.

Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per servitù acquistata o per aver ottenuto temporaneamente il permesso dal proprietario, devono usare la massima cura affinché non vengano danneggiati i raccolti pendenti, le piante, le siepi e qualunque altra cosa inerente ai fondi stessi.

Il diritto di passaggio per fondi altrui non deve eccedere la forma prevista per la servitù legittimamente acquistata o il permesso ottenuto dal proprietario. Non si dovrà, cioè, deviare dalla strada consueta o espressamente determinata, né sarà lecito passare con bestiame o veicoli se il diritto di passaggio è concesso solo ai pedoni.

ART. 7

Sentieri panoramici a scopo turistico

La definizione e la realizzazione di sentieri panoramici naturalistici o in prossimità di reperti storici del territorio comunale ad uso di turisti in forma organizzata, in gruppi o singolarmente, deve preventivamente essere autorizzata in forma scritta dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

Il passaggio di tali sentieri attraverso fondi privati deve essere autorizzato dai proprietari dei terreni stessi, mentre l'attraversamento di aree comunali richiede la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Il concessionario di tali autorizzazioni è responsabile di tutte le attività agricole condotte sul fondo, comprese le aspersioni di antiparassitari e di sostanze contro le erbe infestanti e di tutte quelle operazioni che possono in qualche modo causare danno a coloro che usufruiscono di tali sentieri.

ART. 8

Altri passaggi per mezzi sportivi e per motivi di svago

Si richiede, in particolare, l'osservanza delle seguenti norme:

1. I pastori, i caprai e, in generale, gli addetti al bestiame in transito, oltre ad assoggettarsi all'osservanza delle disposizioni di polizia veterinaria, hanno l'obbligo di comunicare al Sindaco, entro due giorni dal loro arrivo, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo e il personale assunto alle loro dipendenze. Ai medesimi è fatto obbligo di comunicare altresì, entro 24 ore, qualsiasi mutamento riguardante i terreni e il personale dipendente.
2. Per le strade, il bestiame deve essere guidato e custodito da persone capaci e in numero sufficiente, in modo da impedire che, con lo sbandamento o la fuga, rechi danni ai fondi limitrofi o alle strade stesse, molestia ai passanti o intralcio al traffico. I proprietari e i conduttori del bestiame devono evitare, in caso di passaggio su strade comunali, che la mandria o il gregge occupi più della metà della sede stradale.
3. I recinti fissi utilizzati per il pernottamento del bestiame devono essere situati ad una distanza non inferiore a 150 metri da civili abitazioni.
4. Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi chiusi da recinti fissi, idonei ad impedire la fuga o lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle proprietà circostanti.
5. Il pascolo del bestiame sui beni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico è vietato senza il preventivo permesso del Sindaco o dell'amministrazione interessata. In questi casi, il proprietario del gregge o mandria deve provvedere al pagamento di un corrispettivo, stabilito di volta in volta secondo i parametri ed i criteri predeterminati dalla Giunta Comunale, commisurato all'estensione e qualità del terreno messo a disposizione, al numero di capi ammessi a pascolare ed alla durata dell'esercizio del pascolo.
6. Per il pascolo di bestiame di qualunque specie su strade e fondi privati è necessario il permesso scritto del proprietario o conduttore del fondo, a meno che questi non sia presente. Tale permesso deve essere esibito a richiesta degli ufficiali o agenti di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
7. Il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, è deferito dagli organi di vigilanza all'autorità giudiziaria ordinaria ed è tenuto al risarcimento dei danni.
8. Il pascolo degli animali caprini nei boschi e nei terreni cespugliati è vietato senza le opportune autorizzazioni. Sui fondi soggetti a vincolo forestale può esercitarsi esclusivamente in conformità alle prescrizioni e alle direttive emanate dalle competenti autorità forestali.

Divieto di raccolta

Con richiamo al Codice Penale, è vietato, senza il consenso del proprietario o del conduttore, racimolare, vendemmiare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto.

Se il permesso è stato rilasciato per iscritto, dovrà essere presentato, a richiesta, agli agenti di Polizia Municipale o ad altri incaricati del servizio di polizia rurale. Se il proprietario o conduttore del fondo è consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso per iscritto.

Nel caso di frane che spostino una parte più o meno ampia della coltura su fondo altrui, il proprietario della coltivazione ha il diritto di raccogliere i frutti di tale coltura per l'annata agraria in corso, fatti salvi i diritti dei terzi.

I frutti cadenti dalle piante, anche se esse sono su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

Gli incaricati del servizio di polizia rurale quando sorprendono in campagna persone che abbiano con sé attrezzi agricoli, legna, frutta, cereali od altri prodotti della terra e che non siano in grado di giustificarne la provenienza, possono accompagnarle ai competenti uffici municipali per gli accertamenti del caso, fermi restando gli obblighi derivanti loro dalla legge con riferimento alla qualifica di pubblico ufficiale.

Analogo provvedimento può essere assunto, specialmente al tempo dei raccolti, verso coloro che, dando sospetto di furto, si trovino a vagare per la campagna senza meta precisa.

ART. 13

Raccolta di funghi

La raccolta di flora spontanea (funghi, asparagi, ecc.) è consentita nei limiti delle leggi e dei regolamenti provinciali e regionali in materia e di quanto stabilito in questo Regolamento a protezione della proprietà privata.

ART. 14

Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

Chiunque nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, se conosciuto, affinché li riprenda, o, in caso contrario, agli organi comunali.

Egli ha, tuttavia, diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti, da parte del proprietario dell'animale.

ART. 15

Cani da guardia

I cani a guardia degli edifici rurali siti in prossimità delle strade non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare sia recintato in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.

Per i cani tenuti a catena è resa obbligatoria la comoda collocazione di un idoneo ricovero che consenta all'animale di ripararsi dagli agenti atmosferici. La lunghezza della catena dovrà essere tale da assicurare agevoli movimenti all'animale e da non pregiudicarne il benessere.

I cani non condotti al guinzaglio, quando si trovino in luogo pubblico, devono essere muniti di museruola. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da pastore e quelli da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati, in presenza del proprietario, per la guardia delle greggi e per la caccia.

ART. 16

Esercizio della caccia e della pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia valgono, oltre alle norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

ART. 17

Esercizio degli usi civici

E' a cura del proprietario e del conduttore di terreni situati in aree particolarmente sensibili ai fenomeni di dilavamento, intervenire, limitando l'effetto di questi ultimi sia attraverso un'opera di prevenzione (tecniche di aratura conformi, scelta di adeguate colture, ecc.) che di ripristino (rimboschimento e rinforzo pendii, adeguate opere di scolo delle acque, ecc.).

ART. 20

Modifiche al corso delle acque

E' vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione, negli alvei dei torrenti, scolatoi pubblici, canali o fossi in genere, di chiuse, pietraie, canali di invito alle derivazioni e altre simili opere, le quali, ancorché instabili, possono tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.

E' vietato permettere che le piantagioni si inoltrino dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque.

ART. 21

Terreni confinanti con strade pubbliche

I terreni confinanti con strade pubbliche in genere, devono essere provvisti in prossimità della strada, di canali o fossi adeguatamente dimensionati in grado di smaltire le acque provenienti da precipitazioni atmosferiche, ed evitare che le medesime invadano o permangano sulla sede stradale arrecando danno al piano viabile stesso o alle sue pertinenze.

I ponticelli su fossi fiancheggianti le strade sul territorio comunale, anche dove siano in tutto o in parte di proprietà del Comune, devono essere costruiti, previe le dovute autorizzazioni, e mantenuti dai proprietari dei fondi cui danno accesso, in modo da non impedire od ostacolare il libero deflusso delle acque; gli stessi proprietari o utilizzatori dei fondi devono evitare che le acque di provenienza dai propri terreni, anziché incanalarsi nei fossi, canali di scolo o cunette, si versino direttamente sul fondo stradale attraversando il piano di calpestio dei ponticelli.

Particolare cura dovrà avere il proprietario nelle aperture per gli accessi a forte pendio alle strade nel comune per evitare che le stesse vengano invase da detriti e fanghiglia provenienti dai fondi.

Per l'esercizio degli usi civici accertati sui terreni demaniali, boschivi o pascolivi, a favore della popolazione del comune, si osservano le norme vigenti in materia o deliberate dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO III – TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE

ART. 18

Gestione di fossi per lo smaltimento di acque superficiali

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche nel caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue. E' quindi a loro vietato di impedire il libero deflusso delle acque con opere di sbarramento di qualsiasi natura ed origine.

Il proprietario o gestore di un terreno confinante con un canale, fosso o scolina atto alla regimentazione delle acque, non può impedire l'accesso al proprio fondo da parte di terzi, del Comune o Consorzi, per l'esecuzione dei lavori di pulizia e manutenzione dei manufatti, lavori da eseguirsi, previo preavviso agli interessati, in condizioni di praticabilità del terreno ed in assenza di colture.

I proprietari, o chi per essi, devono effettuare lo spurgo dei fossi, canali, cunette, ecc., almeno una volta all'anno e precisamente nel mese di settembre.

Se si rendesse necessario, il Sindaco avrà la facoltà di imporre, con ordinanze opportune, modalità e tempi di intervento per ulteriori manutenzioni oltre a quelle previste nel presente Regolamento.

In caso di inadempienza da parte dei soggetti interessati, il Sindaco potrà disporre che sia il Comune a provvedere, salvo il diritto al risarcimento delle spese sostenute e le eventuali sanzioni previste a carico dell'inadempiente.

ART. 19

Dilavamento dei terreni. Prevenzione ed interventi.

ART. 22

Distanze per fossi e canali

Per la realizzazione di fossi di scolo, canali e scavi in genere, la distanza dai confini deve essere, come minimo, pari alla profondità dei medesimi mentre per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza va misurata dal punto d'inizio della scarpata oppure dalla base dell'opera di sostegno.

Queste opere vanno concordate con i confinanti che, anche se danno il loro consenso per l'attraversamento della proprietà, non sono obbligati a concorrere alle spese di realizzazione degli interventi.

ART. 23

Irrigazione dei terreni

L'irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo tale che non derivi danno alle opere stradali, formando, all'occorrenza, un controfosso ai limiti del terreno oggetto di irrigazione. Particolare cura si dovrà avere nel caso di utilizzo di irrigatori o altre attrezzature meccaniche: il coltivatore deve evitare che, nel corso dell'irrigazione, l'acqua vada a cadere sui fondi contermini, sulle strade o a ridosso di abitazioni vicine.

ART. 24

Scarico nei fossi

E' vietato lo scarico nei fossi di tutte le strade nel territorio comunale e condurre in essi acque di qualunque natura, salvi i diritti acquisiti debitamente comprovati, e salvo regolare autorizzazione dell'autorità competente.

ART. 25

Gestione delle ripe e delle scarpate

I proprietari o i conduttori devono mantenere le ripe e le scarpate contigue ai fondi e laterali alle strade in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno, cedimenti del corpo stradale (aratura o lavorazione dei campi troppo vicina alla strada) o l'ingombro del fosso, delle eventuali cunette in cemento o del piano viabile.

Devono impedire, su terreni scoscesi, la caduta di massi o altro materiale sulla strada e provvedere al periodico contenimento delle erbe e degli arbusti infestanti pulendo, a regola d'arte, le cunette sottostanti da tutti i cespugli eventualmente cresciuti tra le ripe stesse e il manto stradale.

ART. 26

Recisione di rami protesi

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regulate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, nonché a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, ostacolando la visibilità e nascondendo la segnaletica. Sono altresì obbligati ad asportare le ramaglie e a ripulire la sede stradale, le cunette e i marciapiedi.

Art. 27

Canali ed opere consortili

Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinati all'irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano, se esistenti, le norme in materia del regolamento del consorzio stesso. In mancanza, si applicano quelle di cui al presente regolamento.

ART. 28

Pozzi di irrigazione

Gli specchi d'acqua e i pozzi devono essere salvaguardati. E' vietata, di norma, la loro occlusione, ad esclusione di eventuali ragioni igienico-sanitarie certificate dagli organi competenti. Gli interventi di chiusura degli specchi d'acqua e dei pozzi, anche parziale, per motivi diversi devono considerarsi eccezionali e l'autorizzazione potrà essere concessa solo se gli interventi previsti, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale e dei tecnici incaricati, prevedono un sostanziale miglioramento ambientale inteso in termini di variabilità biologica.

E' tassativamente vietato lo scarico in essi di rifiuti e liquami o altre sostanze inquinanti.

In particolare, i pozzi aperti devono, in ogni caso, essere muniti di idonea protezione atta a prevenire la caduta di persone e/o animali e la loro presenza va adeguatamente segnalata.

ART. 29

Salvaguardia dello stato dei luoghi

E' fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura e alle opere d'arte connesse alle strade pubbliche nel territorio comunale. Deroghe a tale divieto potranno essere accordate, per iscritto e motivate, dal Sindaco, nel rispetto della legalità e previo accertamenti degli organi competenti solo laddove ci siano condizioni tali da non alterare lo stato dei luoghi.

E' vietato, altresì, ostruire la sede delle strade, in tutto od in parte, mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto in materia di occupazione temporanea di suolo pubblico.

E' vietato danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura o con una condotta di guida non appropriata dei mezzi agricoli oppure transitare con mezzi cingolati non muniti di sovrappattini o che abbiano ruote metalliche non protette su manti stradali bitumati. I trasgressori sono tenuti al risarcimento dei danni, oltre al pagamento della sanzione stabilita in conformità a questo regolamento.

Coloro che, transitando con carichi eccessivi su strade all'interno del territorio comunale in terra battuta, inghiaiate o asfaltate, le danneggiassero, sono tenuti a ristabilirne il funzionamento a proprie spese, dietro approvazione dell'ufficio tecnico del comune.

E' vietato modificare o cancellare strade interpoderali e vicinali senza il parere favorevole di tutti gli aventi diritto e di coloro che con le suddette opere possano avere dei danni.

Tutti gli utenti di strade interpoderali e vicinali sono tenuti a partecipare ai lavori di manutenzione delle stesse con prestazione di manodopera o concorso nelle

spese. La necessità di spese o di manodopera è stabilita da chi ne fa maggiormente uso. La misura della quota di concorso sarà proporzionata alle dimensioni dei terreni di ogni proprietario.

Le strade vicinali ed interpoderali devono presentare opportune opere di canalizzazione delle acque e la loro larghezza deve essere carrabile e in ogni caso non inferiore ai 3 metri.

L'attraversamento di strade comunali e vicinali con condutture di acqua permanenti comporta l'obbligo del ripristino del fondo stradale e delle pertinenze, e la manutenzione costante delle condotte e dei ponti in modo che non derivi danno al fondo stradale stesso. Gli attraversamenti e i ponti devono essere eseguiti secondo le prescrizioni dettate dall'ufficio tecnico comunale.

ART. 30

Diramazione e accessi

Lungo le strade di pubblica proprietà, quando le caratteristiche dimensionali e geometriche del terreno lo consentano, è vietato uscire dai terreni lateralmente.

Non possono essere stabiliti nuovi accessi o nuove diramazioni delle strade comunali, vicinali o interpoderali a fondi e fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione Comunale.

ART. 31

Ripristino dello stato dei luoghi

Qualora risulti che il conduttore e/o proprietario di un fondo si sia impossessato di parte di suolo destinato a viabilità, fossi, rii, canali o altra superficie di uso pubblico, sarà soggetto all'obbligo di rientro nei propri confini e al ripristino delle aree stesse (sedi stradali, fossi, rii, canali, ecc.) sostenendone tutte le spese conseguenti, comprese le sanzioni e le eventuali spese legali.

In caso di inottemperanza ai lavori di ripristino, i medesimi saranno effettuati a cura del Comune con rivalsa piena e incondizionata sugli inadempienti.

Il soggetto responsabile della manomissione o alterazione dello stato dei luoghi sarà, inoltre, soggetto ad una sanzione amministrativa commisurata alla superficie di strada o alla lunghezza di fossi, rii e canali manomessa.

La stessa non verrà applicata nei primi sei mesi dall'esecutività del presente regolamento qualora i soggetti responsabili di alterazione delle opere pubbliche si attivino autonomamente per la messa in pristino dello stato dei luoghi entro i

medesimi sei mesi.

TITOLO IV – ATTIVITA' AGRICOLE

ART. 32

Limitazioni generali

Ciascun proprietario di terreni può usare i suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per particolari colture o tipologie di allevamenti.

Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà la facoltà di imporre, con ordinanze, opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture, e di ordinare, in caso di inadempienza, la cessazione dell'attività finché non siano stati adottati, dai soggetti interessati, tutti gli opportuni provvedimenti che si rendano necessari per il rispetto del presente Regolamento.

ART. 33

Piantamento di alberi e siepi

Il piantamento di alberi e di siepi, per arredo o per coltura del terreno, deve rispettare le seguenti distanze:

1. 3 metri, misurati dal ciglio della strada, per gli alberi di non alto fusto (sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a 3 metri, si diffonde in rami);
2. 1 metro, misurato dal ciglio esterno del fosso, ove questo esista, oppure 2 metri misurati dal ciglio della strada, per le siepi vive, gli arbusti, le viti, le piante da frutto di altezza non superiore ad 1 metro e mezzo;
3. per le siepi di maggiore altezza, la distanza sarà di 3 metri misurati pure dal ciglio della strada;
4. nessuna distanza se sul confine esiste un muro di cinta divisorio purché l'altezza delle piante non ecceda la sommità del muro.

Da tener presente che, nel piantare alberi e siepi presso canali, rii e fossi si deve lasciare un lato completamente libero per agevolare le operazioni di manutenzione degli stessi; se uno dei lati è già occupato, la distanza da rispettare deve essere di almeno 4 metri.

ART. 34

Piantamento di alberi d'alto fusto presso i confini

Per il piantamento di piante d'alto fusto (pioppi, pini, cipressi, olmi, castagni, querce, noci, ecc.), sia in coltura specializzata che su filare singolo, devono osservarsi le seguenti norme:

- 1) la distanza da terreni confinanti è fissata in 5 metri;
- 2) la stessa distanza deve essere rispettata verso le abitazioni ed edifici, anche rurali;
- 3) se il fondo confina con strade vicinali o comunali, le distanze da rispettare sono quelle previste dal codice della strada.
- 4) I piantamenti dei terreni a bosco devono essere tenuti ad una distanza di 100 metri dal ciglio della strada o da civili abitazioni.

La distanza stabilita al punto 1) può essere derogata in caso di accordi tra i proprietari confinanti.

ART. 35

Taglio di alberi d'alto fusto

E' fatto divieto di tagliare gli alberi d'alto fusto in genere nei boschi soggetti alle Leggi Forestali senza l'autorizzazione della Guardia Forestale.

ART. 36

Aratura dei terreni

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare, fresare, e lavorare in genere i loro fondi fino al lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna, in modo da volgere l'aratro o qualsiasi mezzo agricolo senza danno alle strade, alle siepi ed ai fossi. Dette capezzagne, per regola, devono avere una profondità non inferiore a metri 3.

E' altresì obbligatorio mantenere una fascia di rispetto di almeno 1 metro in senso parallelo alla direzione dell'aratura o della fresatura dalle strade e dall'argine di fossi o canali di scolo adiacenti le strade.

E' fatto comunque assoluto divieto di occupare anche parzialmente le strade durante la lavorazione dei terreni.

E' inoltre obbligo dell'operatore agricolo accertarsi che la macchina operatrice o particolari di essa (ruote, aratro, ecc.) siano pulite al momento del transito su tratti di strade pubbliche, onde evitare perdite di materiale che creino pericolo per la circolazione; qualora accidentalmente si verifichi l'imbrattatura di strade o altri luoghi pubblici, l'interessato dovrà provvedere all'immediata pulizia.

La trasgressione di tali regole comporterà per il contravventore:

- 1) il pagamento della sanzione prevista;
- 2) la riparazione di eventuali danni provocati a strade o argini;
- 3) la formazione della regolare capezzagna entro 20 (venti) giorni dall'accertamento dell'infrazione.

ART. 37

Spargimento di letame e liquami zootecnici

Lo spargimento sul suolo, a scopo di concimazione, di materiale organico animale, derivante da imprese agricole, è consentito con le modalità di seguito fissate (salvo disposizioni di legge o ordinanze del Sindaco più restrittive).

Lo spargimento è ammesso solo in quantità di apporto utile alla produzione agricola ed a patto che le acque sotterranee, le acque superficiali, il suolo e la vegetazione non subiscano degradazione o danno, ed in particolare:

- i liquami devono provenire da animali sani, essere privi di sostanze organiche di difficile biodegradabilità e da sostanze biologiche attive capaci di influenzare in maniera negativa o specifica le diverse funzioni degli organismi presenti;
- lo spargimento non è consentito su terreni con coltivazioni in atto destinate, direttamente e senza processi di trattamento dei prodotti, all'alimentazione umana;
- dovrà essere assicurata l'impossibilità di immissione, per infiltrazione o ruscellamento di liquami in corsi d'acqua, pozzi o sorgenti;

- è preferibile evitare la spanditura nei periodi in cui le precipitazioni atmosferiche sono notevoli, soprattutto su terreni con forte permeabilità o in presenza di una falda idrica poco profonda o in vicinanza di pozzi o sorgive;
- lo spargimento è vietato in prossimità delle abitazioni e ad una distanza non inferiore a metri 150 dai centri abitati;
- lo smaltimento di scarichi liquidi è sempre vietato sui terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

Il Sindaco può ingiungere la rimozione di ogni scarico abusivo di liquami e la bonifica dei luoghi, secondo gli indirizzi forniti dal settore di igiene pubblica. In caso di inadempienza può provvedere d'ufficio a spese del proprietario.

Il trasporto e lo spargimento sul suolo di qualsiasi materiale a scopo di concimazione non deve produrre inconvenienti igienici, quali lo sviluppo di odori oltre la normale tollerabilità che arrechino disturbo alla popolazione. A tale scopo:

- il trasporto di materiale deve essere effettuato in modo da evitare ogni dispersione;
- l'operazione di spanditura del letame e dei liquami, quando non vi siano colture in atto, deve essere seguita da un rapido interrimento e comunque non oltre le 12 ore e possibilmente in giornata;
- le operazioni di spargimento possono essere effettuate durante tutto l'arco dell'anno, con la sola esclusione delle parti più calde delle giornate estive.

ART. 38

Acquisto, detenzione e impiego di presidi sanitari

Per l'acquisto e l'uso di presidi sanitari molto tossici e tossici è subordinato il possesso del patentino previsto dalla normativa vigente.

I soggetti interessati ad acquisire o rinnovare il patentino devono partecipare obbligatoriamente ai corsi specifici organizzati da Enti Pubblici e da privati, d'intesa con le Aziende Sanitarie Regionali e la Regione e sostenere alla fine un colloquio di verifica della loro competenza sull'argomento.

Il titolare del patentino e più in generale chi ne fa uso, e' responsabile del trasporto, della conservazione e della utilizzazione in modo appropriato dei suddetti prodotti.

In particolare deve curare che:

- il veicolo utilizzato per il trasporto dei presidi sanitari non sia adibito contemporaneamente al trasporto di prodotti per l'alimentazione umana ed animale;

- lo stesso sia pulito immediatamente qualora, durante le operazioni di scarico, si rilevasse esservi stato danneggiamento delle confezioni ed una conseguente fuoriuscita dei prodotti all'interno del mezzo;
- il locale di deposito e conservazione dei presidi sanitari non sia adibito alla conservazione di derrate alimentari e/o mangimi. Detto locale deve essere fuori terra, accessibile direttamente dall'esterno, chiuso a chiave, asciutto, fresco, areato, facilmente pulibile; deve inoltre essere dotato di mezzi idonei ad effettuare eventuali interventi di emergenza in caso di allagamento, incendio o rottura di confezioni;
- i prodotti siano conservati esclusivamente nelle loro confezioni originali provviste di etichetta leggibile fino alla fine del trattamento;
- durante la preparazione delle miscele e la loro utilizzazione vengano attuate tutte le disposizioni contenute sulle etichette dei prodotti impiegati, in particolare sia rispettata la soglia di massimo dosaggio consentito e l'utilizzo dei sistemi di sicurezza individuali per gli addetti alle operazioni;
- siano osservate le modalità d'uso e le precauzioni consigliate nel libretto d'istruzione della macchina spanditrice;
- durante i trasferimenti del mezzo irroratore lungo le strade non dovrà avvenire alcuna perdita del prodotto;
- vengano usati tutti i sistemi di protezione individuale necessari a seconda delle modalità di trattamento.

Fatte salve le diverse disposizioni di legge, gli utilizzatori di presidi sanitari devono munirsi e compilare il "Registro dei trattamenti e del magazzino dei presidi sanitari" (Quaderno di campagna) previsto dalle leggi vigenti.

Nel corso di trattamenti con presidi sanitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.), le miscele che li contengono non devono raggiungere edifici ed aree pubbliche o private di terzi, strade, colture, corsi d'acqua, pozzi, sorgenti, ed ambiti naturali tutelati previsti da leggi nazionali, regionali o da delibere comunali, nè arrecare disturbo alla popolazione.

A tale scopo si devono osservare le seguenti regole:

- sono vietati i trattamenti in periodi di fioritura;
- è vietato l'utilizzo di presidi sanitari entro una distanza di metri 30 dalle abitazioni, edifici, luoghi pubblici e relative pertinenze (cortili, giardini, orti);
- i trattamenti ad una distanza superiore ai 30 metri dalle aree indicate nel precedente punto sono consentiti in assenza di vento; al di sotto di tale fascia sono ammissibili i trattamenti con prodotti fitosanitari classificati come molto tossici, tossici e nocivi orientativamente prima delle ore 10.00 e dopo le ore 17.00, purché vengano effettuati in assenza di vento ed esclusivamente con l'impiego, nei vigneti e frutteti, della lancia a mano o dell'atomizzatore a spalla con il getto rivolto verso il fondo agricolo.

Nelle colture a terra (mais, soia, ecc.) e' consentito l'uso delle irroratrici a barra, regolate ad una pressione tale da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione e/o deriva ad una distanza di metri 5.

Nei fondi che si trovano lontano da abitazioni od altri edifici, strade pubbliche, corsi d'acqua ed allevamenti di animali (in aperta campagna), i trattamenti sono consentiti con i seguenti limiti:

- il getto contenente la miscela non deve raggiungere persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade; qualora si ravvisi tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente sospeso;
- sia mantenuta una fascia di rispetto di almeno 5 metri dai corsi d'acqua, pozzi, sorgenti o fontane, salvo norme più restrittive previste dalle normative vigenti o da ordinanze del Sindaco;
- é vietato l'uso di presidi sanitari su tutti quei terreni che, per le loro caratteristiche di ritenzione idrica, pendenze, presenza di acque superficiali, ecc. possono costituire un canale diretto d'immissione delle sostane tossiche o nocive all'interno degli ambiti tutelati;
- è vietato l'utilizzo di presidi sanitari negli ambiti boschivi e siepi.

Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci su proprietà o superfici altrui, e' fatto obbligo di avvertire immediatamente il confinante del tempo di inagibilità e del periodo di carenza dei fitofarmaci impiegati.

Durante il trattamento, e per tutto il periodo di inagibilità, dovrà essere apposto il cartello di divieto di accesso alle aree trattate ai non addetti o non adeguatamente equipaggiati, con la dicitura: "Coltura (o terreno) con presidi sanitari", data del trattamento e periodo di carenza o di inagibilità.

La raccolta o l'immissione al consumo del prodotto trattato devono avvenire solo dopo che sia trascorso il periodo di sicurezza prescritto dalla legge e riportato nelle istruzioni allegate alla confezione.

La preparazione delle miscele contenenti presidi sanitari, il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione e lo scaricamento dei liquidi di lavaggio sono vietati in prossimità di corsi d'acqua, pozzi, o sorgenti, fossi, fontane, vie ed aree pubbliche; è vietato versare i liquidi di lavaggio nelle fognature.

I contenitori vuoti dei presidi sanitari devono essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Fino all'organizzazione di apposito servizio di raccolta, lo smaltimento è a carico di chi produce i rifiuti tramite ditte autorizzate. I contenitori dei presidi sanitari in metallo, plastica o vetro possono essere smaltiti, dopo accurato lavaggio, nei contenitori adibiti alla raccolta differenziata.

E' in ogni caso vietato l'abbandono dei contenitori sul suolo pubblico o privato o nei corsi d'acqua, e sanzionato come abbandono di rifiuti tossici e nocivi.

E' vietato l'impiego di presidi sanitari con mezzi aerei.

ART. 39

Malattie delle piante

In caso di rilevante comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, il Sindaco, d'intesa con le autorità competenti per territorio, impartisce di volta in volta disposizioni per la lotta contro tali parassiti che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi e da chiunque altro ne sia interessato.

E' fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori di fondi e di boschi a qualunque titolo, ai conduttori e ad altri soggetti, in ogni modo interessati all'azienda, di denunciare la comparsa di insetti, crittogame, di altri animali nocivi all'agricoltura e alle foreste e, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta all'uopo prescritti e suggeriti.

Quando si verificano casi di malattie diffusibili o pericolose delle piante, i proprietari, i conduttori, i coloni e gli altri comunque interessati all'azienda non possono trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione se non sono muniti di un certificato di immunità rilasciato dalla competente autorità.

ART. 40

Protezione delle piante

Per quanto riguarda la potatura, il taglio e le altre operazioni da effettuarsi sulle piante di qualsiasi genere vanno osservate le norme statali e regionali che disciplinano la materia.

Per i boschi soggetti al vincolo forestale si applicano le specifiche disposizioni di tutela di leggi e regolamenti, mentre per quelli non soggetti a vincolo è vietato:

- trasformarli in colture agrarie senza specifica autorizzazione;
- tagliare il ceduo senza lasciare i polloni di ripopolamento e le ceppaie;
- tagliare il ceduo fuori dai turni di consuetudine;
- danneggiare piante di alto fusto e di medio fusto, siano esse di privata o di pubblica proprietà, scortecciandole o defogliandole e, quando non sia per la regolare tenuta delle stesse, svettandole o effettuando in esse tagli che ne impediscano il normale sviluppo;

- lasciarli danneggiare da animali in qualsiasi modo.

ART. 41

Uso di esche avvelenate

Chiunque, per fini di protezione agricola, collochi esche avvelenate o sparga sul terreno sostanze venefiche che possano recare danno alle persone o agli animali domestici è tenuto a collocare e mantenere lungo i confini del fondo, per tutto il periodo di efficacia del veleno, tabelle recanti ben visibile la scritta "Campo avvelenato" o simile.

ART. 42

Terreni incolti e colture abbandonate

I fondi lasciati incolti per qualsiasi ragione, devono essere in condizione tale da non arrecare, con il tempo, danno alle proprietà e ai fondi vicini.

In questi casi, i proprietari dei fondi incolti dovranno mantenere una fascia di rispetto di almeno 15 metri dalle proprietà confinanti e dal ciglio delle strade del territorio comunale in modo da non apportare danni ai vicini e da non occultare la segnaletica stradale o comprometterne la leggibilità. Se non rispettano tale indicazione, potranno essere i confinanti o il comune ad intervenire affinché venga creata la fascia di rispetto stabilita nel presente articolo, salvo il diritto al risarcimento delle spese sostenute per l'intervento.

Inoltre, previa perizia asseverata di un esperto in materia, è fatto obbligo ai proprietari di estirpare frutteti e vigneti incolti che, non essendo trattati, sono focolai di gravi infezioni per le piante (peronospora, ecc.) anche a notevoli distanze.

Qualora il proprietario non provveda direttamente, il comune potrà fare eseguire l'estirpo e rivalersi, per il risarcimento delle spese sostenute, sul proprietario.

ART. 43

Trasporto di letame, terra e altri detriti

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia, ghiaia o altri detriti in modo da imbrattarli o ingombrarli, in base alle norme del codice della strada, è tenuto a provvedere tempestivamente allo sgombero del materiale e alla pulizia dell'area interessata. In particolare, per il trasporto del letame d'ogni genere e per lo spurgo di pozzi neri dovranno essere osservate scrupolosamente le norme igienico-sanitarie vigenti.

Il letame potrà essere trasportato in qualunque ora del giorno, purché sia contenuto in carri o rimorchi in modo da escludere ogni dispersione e deve avvenire per le vie meno centrali e per i tratti più brevi; deve, inoltre, essere coperto con teloni durante il passaggio su strade comunali o in centri abitati.

Art. 44

Innaffiamento con acque luride

E' proibito innaffiare suoli a coltivazione orticola in atto, ed i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo, con liquami provenienti da pozzi neri o con acque luride od inquinate.

Art. 45

Malattie del bestiame

Chiunque attivi un allevamento, anche temporaneo, di animali non destinati all'autoconsumo, deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'autorità comunale e veterinaria qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo, riconosciuta tale dalle norme di sanità veterinaria.

I proprietari e i possessori degli animali ammalati, prima ancora dell'intervento dell'autorità sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

- a) isolare gli animali ammalati;
- b) accantonare, opportunamente custoditi con teli imbevuti di soluzione disinfettante, gli animali morti;

- c) non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale che può costituire veicolo di contagio;
- d) evitare la comunanza a mezzo di abbeveratoi e di corsi d'acqua.

I proprietari o i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno impartite dalla competente autorità.

ART 46

Igiene delle stalle e dei ricoveri

I ricoveri per animali non devono avere comunicazione diretta con i locali destinati a civile abitazione e, nel rispetto delle norme sul benessere animale, devono avere i seguenti requisiti:

- 1) essere costruiti rispettando le norme che la moderna tecnica di allevamento prevede, al fine di assicurare le migliori condizioni igienico-sanitarie ed in particolare, che siano dotati di sufficiente aerazione e illuminazione naturale o artificiale;
- 2) i pavimenti dovranno essere di materiale antisdrucchiolevole e facilmente lavabili e disinfettabili; anche le pareti dovranno essere facilmente lavabili e disinfettabili;
- 3) annessi ai ricoveri di animali devono essere previste adeguate vasche di raccolta e platee impermeabili che consentano il deposito e la maturazione delle deiezioni liquide e/o solide prima della loro utilizzazione agronomica;
- 4) idonea attrezzatura di lavaggio e disinfezione;
- 5) i recinti all'aperto devono essere dislocati lontano dalle abitazioni e, quando non abbiano pavimento impermeabile, devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami;
- 6) i ricoveri destinati all'allevamento intensivo di qualsiasi specie animale devono essere dotati di apposito locale o reparto di isolamento ritenuto idoneo dal servizio veterinario competente.

ART. 47

Animali morti

Gli animali morti per qualunque causa, dovranno essere avviati alla distruzione o all'interramento in base alle disposizioni impartite dal competente servizio

veterinario.

ART. 48

Trasporto di animali in posizioni scomode

Nel trasporto di animali, è vietato collocare gli stessi in mezzi troppo angusti o areati insufficientemente, costringendoli in posizioni innaturali e tali da recare loro un'inutile sofferenza, salvi i casi di particolare necessità.

ART. 49

Maltrattamento di animali

Il maltrattamento di animali é vietato: gli organi competenti che vengono a conoscenza dei maltrattamenti di animali provvederanno ad elevare la relativa contravvenzione e a denunciare le persone responsabili all'Autorità Giudiziaria.

TITOLO V – TUTELA DELL'AMBIENTE

ART. 50

Limitazioni generali

All'interno delle zone a vincolo paesaggistico-ambientale valgono le norme generali previste dalle vigenti disposizioni Nazionali e Regionali.

Con successive ordinanze sindacali possono essere previste particolari limitazioni a ridosso delle aree eventualmente già tutelate.

ART. 51

Accensione di fuochi

L' accensione dei fuochi è ammessa solo ai fini agronomici di bonifica e disinfezione dei terreni dai residui di colture, di rovi e sterpaglie, di potatura, di pulizia di fossi e capezzagne qualora non sia tecnicamente possibile ricorrere ad altri mezzi (fresatura, aratura, ecc.). Si dovranno usare comunque tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbo a terzi. Dovrà essere, pertanto, rispettata una congrua distanza (non inferiore ai 100 metri) dalle case, dagli edifici, dalle strade a scorrimento veloce, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno o foraggio e da qualsiasi altro deposito di materie infiammabili o combustibili.

Nell' eventualità che il fumo rechi disturbo a terzi, questi possono chiedere lo spegnimento del fuoco e, se necessario, l'intervento degli organi di vigilanza. Le erbe residue potranno essere decomposte dagli interessati in apposite buche o concimaie.

Per l'accensione delle stoppie (steli del grano o di altri cereali) si deve tener conto delle disposizioni impartite annualmente dagli organi competenti, sia sui tempi che sulle modalità dell'intervento.

Di regola, le stoppie ed i residui della trebbiatura, dopo l'opportuno tritramento, possono essere sotterrati con l'aratura.

Il proprietario del fondo, o chi ne gode dell'uso, è responsabile del rispetto delle succitate norme e deve assistere personalmente e con l'ausilio di altre persone fino a che il fuoco sia spento.

L'incenerimento dei sacchi di plastica (contenitori di concimi), dei contenitori dei presidi sanitari, delle legature plastiche ad uso imballaggio di paglia, fieno o foraggio, di stracci e pellami, di pneumatici, di residui di lavorazioni o altri materiali che possono originare fumi od esalazioni tossiche o moleste è punito come attività di smaltimento di rifiuti non autorizzati ai sensi della normativa vigente di igiene e sicurezza pubblica.

Nei casi consentiti, i fuochi dovranno essere accesi preferibilmente nelle ore mattutine, ma è assolutamente vietato farlo in presenza di forte vento in qualsiasi stagione dell'anno.

Si applicano in proposito le ulteriori disposizioni previste dalle vigenti normative.

ART. 52

Inquinamento delle acque

E' vietato inquinare le acque sorgenti e dei corsi, sia pubblici che privati, con sostanze chimiche o naturali dannose alla salute pubblica nonchè al patrimonio ittico:

in particolare non è permesso convogliare direttamente nei corsi d'acqua liquami provenienti da allevamenti zootecnici.

Lo scarico di acque reflue in corsi d'acqua superficiali, derivanti da attività di ogni tipo, sia civili che produttive o di servizio, è ammesso solo a seguito di regolare autorizzazione rilasciata in base alle norme vigenti in materia di scarichi.

ART. 53

Scarico abusivo

E' vietato lo scarico o l'abbandono su terreni e fondi agricoli sia privati che pubblici, di rifiuti di ogni tipo. I trasgressori saranno denunciati dagli organi di vigilanza all'Autorità Giudiziaria.

ART. 54

Nidi di uccelli

Allo scopo di favorire la propagazione degli uccelli per la distruzione degli insetti nocivi, è vietato distruggere nidi e nidiate degli stessi. E' parimenti vietato attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

TITOLO VI – COSTRUZIONI E CASE RURALI

ART. 55

Case e fabbricati rurali

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case rurali, stalle, fabbricati rurali destinati all'attività agricola, si applicano le norme in materia urbanistica ed igienico-sanitaria.

ART. 56

Igiene dei fabbricati rurali

Le case rurali devono essere tenute in uno stato di costante pulizia e munite di servizi igienici e di scale fisse.

I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie devono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni previste dalle vigenti normative in materia di igiene e di sicurezza.

ART. 57

Prevenzione antincendio

Le abitazioni devono essere costruite in muratura, con esclusione di materiali facilmente infiammabili.

I fienili devono essere disposti ad adeguata distanza dalle case rurali e dagli edifici utilizzati come stalla o deposito per attrezzi agricoli.

ART. 58

Depositi di materiali esplosivi ed infiammabili

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di materiali esplosivi ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano la sicurezza pubblica.

ART. 59

Cortili, aie e orti

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da permettere il completo e rapido allontanamento delle

acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque d'uso domestico, provenienti da pozzi, cisterne o derivate dai canali di irrigazione.

E' vietato disperdere acque di scarico in fossi aperti o creare ristagni in fondi confinanti.

ART. 60

Concimaie

Le stalle con due o più bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di igiene.

Le concimaie, i pozzetti per le orine ed in genere tutti i depositi di liquame devono essere ubicati lontano dai corsi d'acqua, dai pozzi di prelevamento o di qualsiasi altro serbatoio di acqua potabile con distanza non minore di metri 30. Tale distanza deve essere osservata anche tra le concimaie e le case di abitazione di proprietà; la distanza dalle abitazioni di terzi deve essere almeno di metri 80.

I liquami provenienti dagli allevamenti dovranno essere convogliati in apposite vasche a perfetta tenuta, per mezzo di adeguati canaletti di scolo, e rispettare, per il riutilizzo in agricoltura, le norme vigenti in materia di igiene.

Le caratteristiche e le dimensioni delle concimaie a servizio delle stalle di tipo tradizionale devono essere le seguenti:

- capacità adeguata al numero dei capi di bestiame presenti nella stalla e comunque tale da contenere almeno gli effluenti zootecnici prodotti in 6 mesi di allevamento alla massima potenzialità.
- muretto perimetrale di altezza non inferiore a metri 1;
- platea lievemente inclinata verso una cunetta impermeabile la quale convogli il liquame in una cisterna a perfetta tenuta;
- devono essere adottate tutte le precauzioni per evitare fuoriuscite di liquami in caso di eventi meteorologici avversi;
- i depositi in corso devono essere tenuti ben ammassati, evitando con cura spargimenti e ben pressati, così da ridurre al minimo le esalazioni;
- occorrendo raccogliere il letame fuori della concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno potranno essere autorizzati, previo parere del servizio d'igiene pubblica in aperta campagna, a conveniente distanza da civili abitazioni e corsi d'acqua, ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

TITOLO VII – PENALITA'

Art.61

Accertamenti delle contravvenzioni

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, sono accertate dal personale indicato all'art. 3.

Quando il reato é previsto dal Codice Penale, non é ammessa la sanzione amministrativa, anche se tale sanzione fosse genericamente indicata all'articolo 5 del presente Regolamento ed é obbligatorio il rapporto alla Magistratura ai sensi del Codice di Procedura Penale.

Quando il reato non é previsto dal Codice Penale, le trasgressioni sono punite con la sanzione amministrativa indicata nel presente Regolamento.

Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente Regolamento saranno introitate dalla tesoreria comunale.

Art.62

Rimessa in pristino ed esecuzione d'Ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco ordina la rimessa in pristino e dispone l'esecuzione d'Ufficio a spese degli interessati.

Art. 63

Oblazione contestuale

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento, nei casi in cui la conciliazione é ammessa, possono essere conciliate all'atto della contestazione alla persona del contravventore mediante versamento all'Agente operante della somma stabilita dal presente Regolamento, sempre che dal fatto sanzionato non sia derivato danno a terzi o al Comune.

Di tale versamento l'Agente rilascerà ricevuta al contravventore, indicando anche sulla matrice le generalità del contravventore ed il titolo della contravvenzione.

Art.64

Oblazione in sede amministrativa

Nel caso in cui non abbia avuto luogo l'oblazione nei termini dell'articolo precedente e la contravvenzione sia stata contestata personalmente al trasgressore, l'agente accertatore deve presentare rapporto, con la prova dell'eseguita contestazione, al funzionario responsabile. Il funzionario responsabile, esaminati gli atti, udito il trasgressore se lo stesso ha chiesto l'audizione, se ritiene fondato l'accertamento determina, entro 15 giorni dall'acquisizione degli atti e delle eventuali argomentazioni giustificative del trasgressore, con ordinanza motivata, la somma dovuta e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione e ai coobbligati solidali, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola all'organo che ha redatto il rapporto.

Art. 65

Risarcimento danni

Qualora l'inadempienza abbia recato danni a terzi, l'Autorità Comunale, sentito il danneggiato, che può essere invitato a comparire assieme al contravventore, può respingere la domanda di oblazione se il contravventore non aderisca alle eque richieste del danneggiato.

Nel caso in cui l'inadempienza abbia arrecato danno al Comune, l'Autorità Comunale può subordinare l'accettazione dell'oblazione alla condizione che il contravventore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce.

Art. 66

Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni

I funzionari e gli Agenti, all'atto di accertare l'infrazione, procedono al sequestro degli oggetti che siano comunque serviti a commettere l'infrazione, nonché acquisiscono e conservano tutti quegli elementi che a qualsiasi titolo sono in grado di comprovare l'avvenuta trasgressione.

Detti oggetti e/o prove saranno conservati a cura dell'Amministrazione Comunale fino a che non sia rimesso il verbale di contravvenzione alla competente autorità, nel qual caso le cose sequestrate saranno poste a disposizione dell'Autorità medesima, che al riguardo emanerà i provvedimenti opportuni.

Qualora il contravventore addivenga alla conciliazione immediata o successivamente in sede amministrativa, le cose sequestrate potranno essere restituite

previo pagamento delle spese incontrate dalla Amministrazione e dei diritti di deposito.

Per le merci deperibili e che non possono conservarsi, può essere richiesta all'Autorità Giudiziaria l'autorizzazione alla vendita immediata e, dove questa non possa avere luogo, la merce sequestrata verrà devoluta a favore di Istituti di beneficenza. Le merci deperite o in via di deperimento verranno distrutte.

Le somme ricavate dalla vendita saranno restituite al contravventore, previa detrazione delle spese e dei diritti spettanti al Comune, salvo diversa disposizione dell'Autorità competente.

Art. 67

Sospensione delle licenze

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al contravventore in possesso di una concessione od autorizzazione del Comune sarà inflitta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- Per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- Per la mancanza esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino conseguenti all'inadempienza;
- Per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di giorni 30. Essa si protrarrà fino a quando non sia adempiuto, da parte del contravventore, agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stesa fu inflitta.

Trascorso detto termine e in mancanza di adempimento da parte del contravventore, il Sindaco può decretare la revoca della concessione.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 68

Esecutività

Il presente regolamento entra in vigore un mese dopo la sua approvazione da parte dei competenti organi.

Sono abolite tutte le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore sulle materie oggetto del regolamento stesso.

ART. 69

Altri riferimenti normativi

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni fissate dalle vigenti normative statali, regionali e provinciali nonché dagli altri regolamenti specifici del comune.